



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Luglio 2026

Prot. 124/26

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO**

**Al Direttore Centrale per Programmazione
e gli Affari Economici e Finanziari
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Fabio ITALIA**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Floriana LABBATE**

**e, p.c. Al Sig. Sottosegretario di Stato per l' Interno
On. Emanuele PRISCO**

Oggetto: Ispettori del Corpo nazionale provenienti dai concorsi pubblici.

Esclusione dalle maggiorazioni delle indennità accessorie e recupero delle somme.

Richiesta di immediata sospensione della nota DCRISFIN prot. n. 35631 del 30 luglio 2026.

Richiesta convocazione urgente.

Con la nota prot. n. 35631 del 30 luglio 2026, che si allega, la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari ha fornito indicazioni applicative in merito alle maggiorazioni delle indennità di impiego operativo, di servizio operativo e di funzione tecnica e professionale previste dagli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 121 del 2022, con particolare riferimento agli ispettori antincendi e agli ispettori dei ruoli logistico-gestionali, informatici, tecnico-scientifici e sanitari.

Secondo quanto disposto, le maggiorazioni relative alla qualifica iniziale di ispettore sarebbero riconoscibili esclusivamente al personale che abbia conseguito la qualifica mediante concorso interno, con esclusione degli ispettori provenienti dal concorso pubblico.

La nota dispone inoltre l'immediata interruzione delle erogazioni e il recupero delle somme già corrisposte, da effettuare prioritariamente mediante compensazione con gli importi spettanti per le medesime indennità e, ove ciò non fosse possibile, attraverso le ordinarie procedure di recupero.

Si tratta di una decisione destinata a produrre conseguenze economiche rilevanti nei confronti di numerosi colleghi ispettori, i quali, dopo avere percepito per anni tali somme sulla base delle procedure stipendiali predisposte dall'Amministrazione, vengono ora chiamati a subire contemporaneamente la riduzione del trattamento economico e la restituzione degli importi ricevuti in piena buona fede.

Non può essere il personale a pagare le conseguenze di eventuali errori applicativi, difformità interpretative o ritardi nei controlli riconducibili agli uffici dell'Amministrazione.

La questione presenta, inoltre, evidenti profili di criticità sotto il profilo dell'equità. La circolare determina infatti, nell'ambito della stessa qualifica, una differenza di trattamento tra dipendenti chiamati a svolgere le medesime funzioni e ad assumere analoghe responsabilità, esclusivamente in ragione del diverso canale di accesso al ruolo.

È prevedibile che tale differenziazione venga motivata con la maggiore esperienza professionale generalmente posseduta dal personale proveniente dalle carriere interne. Tuttavia, il canale concorsuale non coincide necessariamente con l'esperienza effettivamente maturata dal singolo dipendente.

Tra i vincitori dei concorsi pubblici figurano anche colleghi già appartenenti al Corpo nazionale, con anni di servizio e una significativa esperienza operativa e/o professionale, che hanno dovuto partecipare alla procedura pubblica non possedendo i requisiti previsti per l'accesso al concorso interno.

Va inoltre considerato che, mentre l'articolo 7 del D.P.R. n. 121 del 2022 richiama espressamente l' *"esperienza professionale maturata"*, gli articoli 8 e 9 collegano le maggiorazioni alla qualifica di appartenenza e al *"connesso grado di responsabilità"*. Appare quindi necessario un approfondimento complessivo e non meramente contabile della disciplina.

Peraltro si evidenzia anche che, pur prendendo atto del dato letterale delle disposizioni richiamate, una vicenda di tale rilevanza non avrebbe dovuto essere definita unilateralmente con una circolare immediatamente esecutiva, senza alcuna preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali.

L'articolo 38 del D.P.R. n. 121 del 2022 prevede, infatti, che l'informazione sia fornita preventivamente e in forma scritta sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, in tempi tali da consentire alle Organizzazioni sindacali di valutarne l'impatto e formulare osservazioni e proposte.

Per quanto sopra, il CONAPO chiede l'immediata sospensione dell'efficacia della nota prot. n. 35631 del 30 luglio 2026 e, conseguentemente, il blocco dell'interruzione delle erogazioni, di ogni procedura di recupero e di qualsiasi compensazione sulle competenze economiche spettanti al personale, in attesa dei chiarimenti richiesti.

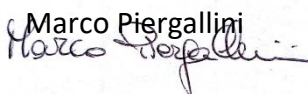
Si chiede altresì una convocazione urgente al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo delle maggiorazioni e individuare una soluzione interpretativa, negoziale o normativa che tenga conto dell'esperienza realmente maturata, delle funzioni esercitate e delle responsabilità concretamente assunte, quale soluzione al recupero delle somme.

Nelle more del confronto richiesto, nessuna trattenuta o modifica peggiorativa del trattamento economico dovrebbe essere disposta nei confronti del personale interessato.

Si resta in attesa di urgente convocazione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini




Allegati: nota prot. n. 35631 del 30 luglio 2026 della Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

ALLE Direzioni Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

ALLA Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica, Antincendio ed Energetica
(dc.prevenzionest@vigilfuoco.it)

ALLA Direzione Centrale per la Formazione
(for.scuolamontelibretti@vigilfuoco.it)

E, p.c. AI Comandi dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

Oggetto: Retribuzione accessoria del personale del CNNVF. Chiarimenti su Indennità di Impiego Operativo, Indennità di Servizio Operativo e Indennità di Funzione Tecnica e Professionale.

Come noto, il D.P.R. n. 121 del 17/06/2022, che ha recepito l'accordo negoziale relativo al triennio 2019-2021 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli artt. 7, 8 e 9 ha introdotto i nuovi compensi accessori e relative maggiorazioni.

In particolare, le maggiorazioni sono correlate, oltre che alla qualifica di appartenenza, al connesso grado di responsabilità e all'esperienza professionale maturata. Pertanto, con specifico riferimento alle qualifiche di ispettore antincendio (indennità di impiego operativo e indennità di servizio operativo) e ispettore tecnico-professionale (indennità di funzione tecnico professionale), le maggiorazioni non trovano applicazione nei confronti del personale neoassunto, inquadrato nella qualifica iniziale, non risultando integrati i presupposti richiesti dalla normativa. Resta fermo il riconoscimento delle predette maggiorazioni nei confronti del personale che abbia conseguito la qualifica mediante concorso interno, in considerazione della pregressa esperienza professionale maturata.

Relativamente alle competenze accessorie di cui in oggetto, si specifica ulteriormente quanto segue.

Art. 7: Indennità di Impiego Operativo.

Spetta al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso.

Il comma 5 dell'art. 7 del D.P.R. richiamato prevede altresì che, a valere dall'anno 2022, per le attività svolte dal personale di cui sopra, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità di cui trattasi in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata.

Specificatamente il punto 3 del comma 5 indica l'importo della maggiorazione da corrispondere, tra l'altro, al personale con qualifica di ispettore antincendi di cui all'art 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, pertanto, *esclusivamente al personale con qualifica di Ispettore Antincendi che ha acquisito detta qualifica con concorso interno.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Art. 8: Indennità di Servizio Operativo.

Spetta al personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, nonché al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali operativi di cui all'art. 13-bis del Decreto Legislativo 29/05/2017, n. 97.

L'art. 8, comma 6, del suindicato decreto presidenziale specifica inoltre che, a valere dal 2022, è prevista una ulteriore maggiorazione dell'indennità di servizio operativo (articolata in 15 differenti misure) per ciascun turno di 12 ore, ovvero per singola giornata lavorativa, per le attività svolte dal personale beneficiario, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata.

Specificatamente i punti 7, 8 e 9 del comma 6 indicano gli importi di maggiorazione da corrispondere tra l'altro al personale con qualifica di ispettore antincendi di cui all'art 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, pertanto, esclusivamente al *personale con qualifica di Ispettore Antincendi che ha acquisito detta qualifica con concorso interno.*

Art. 9: Indennità di Funzione Tecnica e Professionale

Spetta al personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli tecnico professionali e di rappresentanza nonché al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali operativi di cui all'art. 13-bis del Decreto Legislativo 29/05/2017, n. 97 fino al perfezionamento di ulteriori accordi integrativi nazionali.

L'art. 9, comma 6, del suindicato decreto presidenziale specifica inoltre che, a valere dal 2022, è prevista una ulteriore maggiorazione dell'indennità di funzione tecnica e professionale (articolata in 15 differenti misure), per ciascun turno di 12 ore, ovvero per singola giornata lavorativa, per le attività svolte dal personale beneficiario, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata.

Specificatamente i punti 7, 8 e 9 punto del comma 6 indicano gli importi di maggiorazione da corrispondere al personale con qualifica, tra l'altro, di ispettore dei ruoli tecnico professionali di cui comma 1, lettera b) degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, pertanto, esclusivamente al personale con qualifica di *Ispettore dei ruoli Tecnico Professionali che ha acquisito detta qualifica con concorso interno.*

In relazione a quanto illustrato, qualora i compensi in argomento siano stati corrisposti erroneamente, ferma restando l'immediata interruzione delle erogazioni correnti, si invita a provvedere al recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione ai dipendenti interessati, attraverso le consuete modalità, ovvero, *in primis* attraverso compensazione degli importi da corrispondere per le medesime indennità (IIO, ISO o IFTP) e, solo nel caso in cui non fosse possibile attuare la prima opzione, con richiesta di recupero su partita stipendiale da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia

Fabio Italia
29.07.2026
15:31:59
GMT+02:00

F.E.F. D.ssa Alessandra Casini 06/46529215

F.E.F. D.ssa Daniela Luchini 06/46529047

